

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Provvedimento di indirizzo per le Società Controllate da ANCI

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) all'articolo 19 prevede l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenendo altresì conto di quanto stabilito da eventuali disposizioni che pongono a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. La norma pertanto impone alle società a controllo pubblico di uniformarsi alle indicazioni fissate dai soci.

A tal proposito in materia di reclutamento del personale l'ANCI stabilisce che le società controllate definiscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, così come previsto dall'art 19 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento l'Associazione ritiene che particolare attenzione debba essere prestata al contenimento e alla limitazione di alcune categorie di costi e oneri relativi a:

- 1. Spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale: le società controllate devono uniformarsi per quanto compatibile alle disposizioni previste in materia dall'ANCI, le cui indicazioni per il personale dirigenziale dell'Associazione sono da estendersi agli amministratori delle società controllate, salvo il caso in cui la società sia dotata di autonomo regolamento in materia;
- 2. Spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società): tali costi andranno contenuti entro il limite massimo del 10% del valore della produzione, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati dall'Assemblea dei Soci o per spese che siano legate ad attività finanziate che richiedano specifiche e particolari competenze;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE

3. Spese di rappresentanza: si dà indicazione di contenere tale tipologia di spese entro il limite massimo dell'1% del valore della produzione.

Per quanto attiene le spese relative al personale, in ottemperanza alle previsioni del citato art. 19, comma 6, del D. lgs 175/2016, deve trovare applicazione il generale principio di perseguirne il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito:

- 1. Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi e nel caso non sia in corso un piano di riequilibrio triennale approvato dall'Ente;
- 2. Possibile ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, pur nel rispetto della preventiva verifica di sostenibilità economica di tali interventi e della normativa di riferimento in materia di assunzioni di personale per le società a controllo pubblico.

Per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale delle società rientranti nel perimetro di controllo, si prevede l'obbligo di:

- 1. Adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di misurazione e individuazione del personale beneficiario (sistema di valutazione e misurazione della performance), basati su obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento di livelli di efficienza ed economicità ed equilibrio gestionale complessivo della società;
- 2. Stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi, salvo diverse disposizioni specifiche derivanti dalla contrattazione nazionale di riferimento o e dai vincoli contrattuali individuali;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE

3. Prevedere a carico dell'organo amministrativo di relazionare all'Assemblea dei Soci, sia in fase previsionale che di consuntivo, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto il budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri contrattuali.

L'ANCI si riserva la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti di indirizzo, da applicarsi alle singole società, ulteriori politiche di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese di personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale principio di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Roma, 21/12/2020

Il Segretario Generale

